



Città di Luni

ORIGINALE

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, in Luni, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'appello risultano:

PAMPANA GIOVANNI	<b>P</b>	PALLADINO ORSOLA	<b>A</b>
SILVESTRI ALESSANDRO	<b>P</b>	BELLETTI GIANNI	<b>A</b>
ANDREANI TARCISIO	<b>P</b>	ANDREANI PAOLO	<b>P</b>
BARUZZO CAROLA	<b>P</b>	FINI DONATELLA	<b>A</b>
MORETTI BARBARA	<b>A</b>	FANTINI ANDREA	<b>P</b>
BURSI ANDREA	<b>P</b>	MORI DOMENICO	<b>P</b>
BARION IRENE	<b>P</b>		

Risulta presente l'Assessore Esterno: Federico Sebastiani.

Risulta assente l'Assessore Esterno: Mariangela Manuguerra.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Laura CASTAGNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale, Giovanni PAMPANA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

### **Il Presidente del Consiglio Comunale**

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Servizio Finanziario e corredata dei preventivi pareri ex art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Lo stesso dl “Milleproroghe” all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATE** le deliberazioni adottate in materia di rifiuti, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (di seguito Autorità):

- n. 443/2019/R/rif, successivamente integrata da semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif, con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- n. 158/2020/R/rif che prevede, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- n. 238/2020/R/rif che adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- n. 493/2020/R/rif che introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 che prevede l’avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che dispone l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che, con la citata deliberazione 363/2021/R/Rif l’Autorità:

- ha confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati contabili certi, validati, desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale, individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- ha introdotto ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento 72/2021/R/RIF, mantenendo l’impostazione regolatoria asimmetrica già delineata e di valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario, prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale con i necessari aggiornamenti periodici, sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell’ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;
- ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario prevedendo che, il Gestore predisponga il Piano per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente per la procedura di validazione da effettuarsi

da un soggetto dotato di adeguati profili e rimettendo all'Autorità stessa il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

- ha previsto altresì l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024 e 2025, che avverrà sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con apposito successivo provvedimento;

**RILEVATO CHE**, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**RICHIAMATO** il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30-06-2021;

**VISTO** il piano finanziario tari, opportunamente validato dalla Provincia della Spezia con determinazione n. 508 del 28.05.2022 (Allegato C), in qualità di Organo territorialmente competente ETC ( **Allegato A** )

#### **CONSIDERATO**

- **CHE**, dovendo procedere al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono state individuate le seguenti percentuali di riparto dei costi: 82,00% per le utenze domestiche e 18,00% per le non domestiche;
- **CHE** il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del

servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 2021);

**PRESO ATTO CHE** la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO CHE** alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, quantificato nella misura del 5%;

**PRESO ATTO CHE** è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**PRESO ATTO** inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto “della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2022 saranno le seguenti:

- 15 luglio è liquidato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 02 dicembre è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale Conguaglio;

**PRESO ATTO CHE**, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO CHE** l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 14 del 23.12.2021 in base al quale “gli atti a rilevanza esterna, in caso di assenza/vacanza/impedimento del funzionario apicale del Settore Economico finanziario e risorse umane, vengono adottati dalla titolare della posizione organizzativa del Settore Servizi alla Persona;

**DATO ATTO CHE:**

- con delibera di Giunta n. 33 del 28.02.2022 si è proceduto ad accorpate i Settori “SEGRETERIA E AFFARI GENERALI” e “SERVIZI ALLA PERSONA” con la creazione di un unico Settore denominato “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA” a far data dal 1 Marzo 2022;
- con decreto sindacale n. 3 del 02.03.2022 è stata nominata la Dott.ssa Andreani Tamara quale funzionario apicale del suddetto settore;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA” Dott.ssa Andreani Tamara in sostituzione del Responsabile amministrativo contabile Rag. Poggi Massimo ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**UDITI** gli interventi del Responsabile del Servizio Rag. Poggi, del Presidente Pampana, dei Consiglieri Fantini, Mori ed Andreani Paolo;

Con voti favorevoli n 6, n. 2 contrari (Andreani Paolo e Pampana), n. 1 astenuto (Fantini), n. 4 assenti (Moretti, Palladino, Belletti, Fini) essendo n. 9 i Consiglieri Presenti, resi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente

**PRENDE ATTO**

- 1) del Piano economico finanziario Tari anno 2022 validato dalla Provincia della Spezia con determinazione n. 508 del 28.05.2022 (Allegato C) in qualità di organo territorialmente competente ETC ( Allegato A);
- 2) i costi operativi comuni includono, tra le altre, i costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;

**E**

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ( Allegato B);
- 2) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del Tuel;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

E con successiva separata votazione del seguente esito: con voti favorevoli n 9, nessuno contrario, nessuno astenuto, essendo n. 4 assenti (Moretti, Palladino, Belletti, Fini), essendo n. 9 i Consiglieri Presenti, resi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000 .

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: LUNI			Ambito tariffario: LUNI			Ambito tariffario: LUNI			Ambito tariffario: LUNI		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	142.061	-	142.061	136.091	-	136.091	136.091	-	136.091	136.091	-	136.091
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	122.666	-	122.666	86.049	-	86.049	86.049	-	86.049	86.049	-	86.049
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	153.843	-	153.843	173.904	-	173.904	173.904	-	173.904	173.904	-	173.904
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	539.601	8.761	548.361	621.988	8.761	630.749	621.988	8.761	630.749	621.988	8.761	630.749
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>114,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	78.708	-	78.708	95.063	-	95.063	95.063	-	95.063	95.063	-	95.063
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	43.289	-	43.289	52.285	-	52.285	52.285	-	52.285	52.285	-	52.285
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	11.939	11.093	845	8.866	11.093	2.228	3.051	6.423	3.372	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	94.604	94.604	-	99.383	99.383	-	98.801	98.801	-	98.496	98.496
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	926.820	92.271	1.019.090	974.613	97.050	1.071.663	968.798	101.139	1.069.937	965.747	107.257	1.073.004
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	15.959	4.012	19.971	20.704	4.012	24.716	20.704	4.012	24.716	20.704	4.012	24.716
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	14.932	16.296	31.228	14.720	16.296	31.016	14.720	16.296	31.016	14.720	16.296	31.016
Costi generali di gestione CGG	90.575	-	90.575	84.691	-	84.691	84.691	-	84.691	84.691	-	84.691
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	48.477	-	48.477	55.148	-	55.148	55.148	-	55.148	55.148	-	55.148
Costi comuni CC	153.983	16.296	170.279	154.559	16.296	170.855	154.559	16.296	170.855	154.559	16.296	170.855
Ammortamenti Amm	28.681	-	28.681	30.642	-	30.642	39.844	-	39.844	44.418	-	44.418
Accantonamenti Acc	20.908	101.113	122.020	15.276	62.960	78.237	15.276	69.768	85.045	15.276	85.722	100.998
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	20.908	-	20.908	15.276	-	15.276	15.276	-	15.276	15.276	-	15.276
- di cui per crediti	-	101.113	101.113	-	62.960	62.960	-	69.768	69.768	-	85.722	85.722
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	21.145	-	21.145	23.919	-	23.919	28.565	-	28.565	29.227	-	29.227
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	9	-	9	423	-	423	423	-	423	423	-	423
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	70.744	101.113	171.856	70.261	62.960	133.221	84.129	69.768	153.897	89.345	85.722	175.067
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	3.125	8.217	5.093	3.125	8.217	5.093	1.149	5.724	4.575	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	23.781	23.781	-	24.265	24.265	-	25.850	25.850	-	26.486	26.486
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	237.562	153.419	390.981	242.399	115.751	358.150	258.243	121.649	379.893	264.608	132.516	397.124
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.164.382	266.417	1.430.798	1.217.012	271.680	1.488.692	1.227.042	274.859	1.501.901	1.230.355	275.890	1.506.245
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.164.382	245.690	1.410.072	1.217.012	212.801	1.429.813	1.227.042	222.788	1.449.830	1.230.355	239.773	1.470.128
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			78%			78%			78%			78%
q <sub>o2</sub> ton			2.942,84			2.942,84			2.942,84			2.942,84
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			47,87			47,94			47,92			48,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,58			28,56			28,56			28,56
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>pl</sub> o			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q <sub>l</sub> o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,40%			1,40%			1,40%			1,40%
(1+ρ)			1,0140			1,0140			1,0140			1,0140
ΣT <sub>o</sub>			1.410.072			1.429.813			1.449.830			1.470.128
ΣTV <sub>o-1</sub>			727.521			1.019.090			1.071.663			1.069.937
ΣTF <sub>o-1</sub>			683.199			390.981			358.150			379.893
ΣT <sub>o-1</sub>			1.410.720			1.410.072			1.429.813			1.449.830
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			0,9995			1,0140			1,0140			1,0140
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.410.072			1.429.813			1.449.830			1.470.128





Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
			Scaglioni	Da NCF	A NCF	Da mq								
000	008	01-01-2022	GARAGE NON RESIDENTE				0,6469	121,5222	Attiva					
000	009	01-01-2022	CANTINA NON RESIDENTE				0,6469	121,5222	Attiva					
000	010	01-01-2022	ABITAZIONE NON RESIDENTE				0,6469	121,5222	Attiva					
000	011	01-01-2022	ABITAZIONE				0,0000	0,0000	Attiva					
	Scaglioni		1	1			0,6469	121,5222						
			2	2			0,7601	218,7400						
			3	3			0,8490	243,0445						
			4	4			0,8894	285,5773						
			5	5			0,9946	352,4145						
			6	6			1,0512	413,1756						
000	021	01-01-2022	CANTINA RESIDENTE				0,0000	0,0000	Attiva					
	Scaglioni		1	1			0,6469	0,0000						
			2	2			0,7601	0,0000						
			3	3			0,8490	0,0000						
			4	4			0,8894	0,0000						
			5	5			0,9946	0,0000						
			6	6			1,0512	0,0000						
000	061	01-01-2022	GARAGE RESIDENTE				0,0000	0,0000	Attiva					
	Scaglioni		1	1			0,6469	0,0000						
			2	2			0,7601	0,0000						
			3	3			0,8490	0,0000						
			4	4			0,8894	0,0000						
			5	5			0,9946	0,0000						
			6	6			1,0512	0,0000						
001	000	01-01-2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI				2,6544	0,7619	Attiva					

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
			Scaglioni	Da NCF	A NCF	Da mq								
001	001	01-01-2022	BIBLIOTECHE				2,6544	0,7619	Attiva					
002	000	01-01-2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI				0,0000	0,0000	Attiva					
003	000	01-01-2022	AUTORIMESSE MAGAZZINI NO VENDITA DIRETTA				2,8903	1,1428	Attiva					
004	000	01-01-2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIV				3,6867	1,4476	Attiva					
005	000	01-01-2022	STABILIMENTI BALNEARI				0,0000	0,0000	Attiva					
006	000	01-01-2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI				2,4892	0,9714	Attiva					
007	000	01-01-2022	ALBERGHI CON RISTORANTE				7,5090	3,1237	Attiva					
008	000	01-01-2022	ALBERGHI SENZA RISTORANTE				5,2380	2,0571	Attiva					
009	000	01-01-2022	CASE DI CURA E RIPOSO				4,8369	1,9047	Attiva					
010	000	01-01-2022	OSPEDALE				0,0000	0,0000	Attiva					
011	000	01-01-2022	UFFICI, AGENZIE				7,3438	2,8951	Attiva					
012	000	01-01-2022	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROF				8,8657	1,1619	Attiva					
013	000	01-01-2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERI				6,8130	2,6856	Attiva					
014	000	01-01-2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN				8,7182	3,4284	Attiva					
015	000	01-01-2022	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TEND				4,0170	1,5809	Attiva					
016	000	01-01-2022	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI				0,0000	0,0000	Attiva					
017	000	01-01-2022	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PAR				7,1492	2,8189	Attiva					
018	000	01-01-2022	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FAL				5,0021	1,9618	Attiva					
019	000	01-01-2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO				6,8130	2,6856	Attiva					
020	000	01-01-2022	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR				4,4417	1,7523	Attiva					
021	000	01-01-2022	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI				5,2557	2,0761	Attiva					
022	000	01-01-2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE				11,7973	4,3808	Attiva					
023	000	01-01-2022	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE				23,4649	9,2378	Attiva					

## Elenco tariffe per l'anno: 2022

Data: 27-05-2022

024	000	01-01-2022	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	10,6176	3,8094	Attiva
025	000	01-01-2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,	9,7623	3,8475	Attiva

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
			Da NCF	A NCF	Da mq	A mq								
026	000	01-01-2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE				0,0000	0,0000	Attiva					
027	000	01-01-2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, P				34,6605	13,6566	Attiva					
028	000	01-01-2022	IPERMERCATI DI GENERI MISTI				8,8480	2,9713	Attiva					
029	000	01-01-2022	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI				0,0000	0,0000	Attiva					
030	000	01-01-2022	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB				0,0000	0,0000	Attiva					

# PROVINCIA DELLA SPEZIA

## DETERMINAZIONE

Numero	Data
508	28/05/2022

Settore ATO

Ufficio ATO Rifiuti

OGGETTO:	COMUNE DI LUNI - VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 31 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF DEL PEF 2022-2025 E DEFINIZIONE DEL QUADRANTE DELLA QUALITÀ TECNICA E CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF
----------	---

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Delibera 15/2022/R/rif ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a cui sono tenuti tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che stabilisce gli obblighi di servizio e gli standard generali, attraverso la definizione di specifici indicatori di qualità contrattuale e qualità tecnica a cui gli operatori dovranno adeguarsi;

**CONSIDERATO** che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dagli operatori, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 del TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

**PRESO ATTO** del questionario somministrato dall'ATO Rifiuti ai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, ai gestori della raccolta e trasporto e ai gestori dello spazzamento e del lavaggio strade per esaminare in modo puntuale l'ottemperanza relativamente a ciascun obbligo specifico riportato nell'Allegato A- TQRIF;

**TENUTO CONTO** degli esiti della valutazione stessa come riportati nella Relazione sui livelli attuali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel perimetro di affidamento dell' Ato Rifiuti Prot. n.119547 del 25/05/2022

**RITENUTO** che il livello qualitativo del servizio attualmente fornito nel Comune di Luni sia coerente con il posizionamento all'interno dello SCHEMA III della matrice riportata all'Articolo 3 - Schemi regolatori del TQRIF, considerando che in tale schema ricadono le gestioni che si trovano in una situazione di partenza nella quale gli obblighi di qualità contrattuale definiti di massima nell'Appendice I del TQRIF non sono pienamente rispettati, mentre quelli di qualità tecnica sono invece coerenti con il servizio svolto dal gestore dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, richiamando la necessità di avviare un percorso di convergenza verso il modello ottimale coerente con l'approccio di gradualità richiamato dallo stesso regolatore nella Delibera

15/2022/R/rif;”

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- l’art. 1 “*Ambito di applicazione*” che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
  
- l’art. 2 “*Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*” che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. **2.2** Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. **2.3** La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale. **2.4** Con successivo provvedimento sono disciplinate: a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite; b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
  
- l’art. 4 “*Determinazione delle entrate tariffarie*” che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR-2: a)

del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. 4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. »

- l'art. 7 «Procedura di approvazione» che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,



sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

**7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

**7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

**7.6** La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

**7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

**7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

## **RICHIAMATI**

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che: "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente";
- il comma 4.6 della citata deliberazione 363/21/R/RIF, che ha chiarito che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95-, consentendo in caso di equilibrio economico finanziario della gestione di applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi

definiti;

**TENUTO CONTO CHE** in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

**TENUTO CONTO** che

- l'art. 4 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno precedente;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
  - coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
  - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il coefficiente per tener conto della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20
- l'art. 7 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce che
  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
  - I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:

- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).

- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; o le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

- l'art. 9 dell'MTR2 - Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti, che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

- l'art. 10 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi incentivanti COI tv e COItf

- l'art. 11 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni prevedendo tra di esse la componente , che includono tra le altre:
  - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
  - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 12 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale;
- l'art. 13 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore delle immobilizzazioni
- l'art. 14 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore della remunerazione del capitale
- l'art. 15 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore dell'ammortamento e riporta una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR2 – Allegato A, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

**VISTO** quanto stabilito dall'art. 17 dell'MTR2 – Allegato A in tema di componenti a conguaglio

**RICHIAMATA** la Determina 4 novembre 2021 n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: « *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti*

*applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, come successivamente modificata dalla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF,

**RICHAMATO** l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF che individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

**DATO ATTO** che il Comune di Luni è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

**VISTA** la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti e segnatamente:

- il punto 1) del dispositivo, in merito al ruolo delle Province nella procedura di validazione per l'anno 2020, che recita “*Resta salva la facoltà per le Province e Città Metropolitana che abbiano svolto attività propedeutiche o dirette all'affidamento del servizio per le aree omogenee del proprio territorio, di garantire, in ragione delle rispettive capacità operative, una partecipazione diretta nella procedura di validazione delle informazioni economiche finanziarie connesse al servizio, già a partire dall'anno in corso*” e per l'anno 2021 che recita “*gli stessi Enti sono da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01/01/21 come gli Enti di Governo d'Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione dei Piano economico finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti*”;
- il punto 2) del dispositivo, in merito al parametro di cui alla voce Coal del Costi Comuni, che recita che “*ai soli fini della copertura degli oneri di funzionamento degli ETC ... a regime è determinato dagli Enti stessi in misura compresa entro il range fra 0,7 ed 1,5 euro per abitanti del territorio di competenza dell'Ente*”;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- l'ETC intende applicare per il 2022-23-24-25 il parametro della voce Coal al valore più basso del range sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi all'ETC da parte del gestore Acam;

**ACCERTATO** dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

**PRESO ATTO** che a livello provinciale della Spezia:

- non si è ancora perfezionato l'iter per la gestione unitaria d'ambito di tutti e 32 i Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso vi opera il gestore unico già individuato in Acam Ambiente Spa e una pluralità di altri gestori, tra cui anche alcuni Comuni salvaguardati che,

sebbene in netta minoranza, svolgono il Servizio r.u. in economia;

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse relative ad ogni singolo Comune, come sopra meglio specificato;

#### **CONSIDERATO** che

- occorre pertanto procedere a validare il PEF del periodo 2022-2025 del suddetto Comune entro il prossimo 31/05/2022;

- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

<b>GESTORE 1</b>	<b>GESTORE 2</b>
<b>ACAM AMBIENTE SPA</b>	<b>COMUNE DI LUNI</b>

**PRESO ATTO** che all'Ente scrivente è pervenuta relativamente al Comune di Luni tramite il portale appositamente dedicato alla raccolta dati la seguente documentazione:

- il PEF redatto dai gestori secondo il modello di cui all'Allegato 1 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2022-2025;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF;
- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF;

**TENUTO CONTO** che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione con la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2022-2025, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso serviti e ricadenti nell'ambito provinciale della Spezia, ma anche con la possibilità di individuare, a mezzo di *driver*, i costi per singolo Comune servito;

**TENUTO CONTO** dei seguenti elementi:

- quanto previsto in merito ai miglioramenti dei livelli di qualità e/o variazioni nelle attività gestionali, i valori di QL e PG che ne conseguono e lo specifico schema regolatorio;
- la valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC rispetto ai parametri di sharing e al recupero di produttività in base a quanto previsto da Arera;

- nonché il valore delle entrate tariffarie n-2, il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie, il valore delle entrate 2022-2023-204-2025 calcolato ai sensi del MTR;

**PRESO ATTO** pertanto che le entrate tariffarie 2022-2025 sono determinate nel rispetto del limite alla crescita come riportato nelle tabelle allegate al presente atto;

**DATO CONTO** che:

- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti e si sono svolti diversi confronti con i Gestori tramite scambi di mail, nonché riunioni specifiche;

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;

**TENUTO CONTO CHE** ai sensi dell'art. 8 della Deliberazione Arera

- per quanto attiene al PEF 2023 è possibile si verifichino circostanze per cui risulti opportuno una revisione infra-periodo;

- per quanto attiene al PEF 2024 e 2025 è prevista la revisione biennale;

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Luni;

**VISTO** l'art. 2 "*Modalità operative di trasmissione dei dati*" della determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

**DATO ATTO** che il presente atto non ha rilevanza contabile;

## **DETERMINA**

- 1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di definire che ai sensi della Delibera 15/2022/R/rif ARERA il livello qualitativo del servizio attualmente fornito nel Comune di Luni è coerente con il posizionamento all'interno dello SCHEMA III della matrice riportata all'Articolo 3 - Schemi regolatori del TQRIF, considerando che in tale schema ricadono le gestioni che si trovano in una situazione di partenza nella quale gli obblighi di qualità contrattuale definiti di massima nell'Appendice I del TQRIF non sono pienamente rispettati, mentre quelli di qualità tecnica sono invece coerenti con il servizio svolto dal gestore dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, richiamando la necessità di

avviare un percorso di convergenza verso il modello ottimale coerente con l'approccio di gradualità richiamato dallo stesso regolatore nella Delibera 15/2022/R/rif;"

- 3) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF, i dati forniti dal Gestore ACAM AMBIENTE SPA e dal Comune di Luni;
- 4) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 5) di approvare il PEF 2022-2025 del Comune di Luni calcolato con il modello elaborato da ARERA di cui all'Allegato 1 della determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, tenuto conto che per quanto attiene ai PEF 2023, 2024 e 2025 è applicabile l'art. 8 della Deliberazione richiamata;
- 6) di trasmettere il presente atto al Comune di Luni per le deliberazioni conseguenti;
- 7) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 8) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Funzionario Delegato  
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA  
Atto firmato Digitalmente



COMUNE DI LUNI  
Provincia di La Spezia  
Revisore Unico dei Conti

Verbale del 28.05.2022

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto: “ TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022”.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Vista la norma istitutiva del tributo TARI ed in particolare le delibere ARERA:

- n. 443 del 31.10.2019, concernente il metodo tariffario;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 che prevede l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2-;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che dispone l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lett. b, n.7, del D.Lgs. 267/200, il quale prevede che l'organo di revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Ricevute, in data 28.05.2022, le copie del Piano Economico Finanziario TARI 2022, corredato di tutti gli allegati e della proposta di delibera di approvazione;

Vista la dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi al sottoscritto da parte del Comune di Luni;

Vista la relazione di accompagnamento al PEF;

Verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni riportate nel PEF e nella documentazione a corredo;

Rilevato che l'Ente di Ambito con Determinazione del Dirigente n. 508 del 28.05.2022 ha provveduto alla validazione del PEF 2022;

Preso atto che l'impianto tariffario proposto è congruo alle risultanze del PEF 2022 validato;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE alle proposte di delibera CC avente ad oggetto la presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione rifiuti e le Tariffe per l'anno 2022.

Genova, 28 MAGGIO 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
Dott. Roberto Maria Benedetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di CAPO SERVIZIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 28.05.2022

IL CAPO SERVIZIO

Tamara ANDREANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di CAPO SERVIZIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 28.05.2022

IL CAPO SERVIZIO

Tamara ANDREANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 31/05/2022**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giovanni PAMPANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Laura CASTAGNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---